



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BOCCARDI"**

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)

C.F. 91049570707

Tel. 0875/83655

<http://www.iisboccarditiberio.gov.it> - [cbis01800l@pec.istruzione.it](mailto:cbis01800l@pec.istruzione.it) – [cbis01800l@istruzione.it](mailto:cbis01800l@istruzione.it)

Sezioni associate:

ITC "G. BOCCARDI"

Via De Gasperi, 30 - Termoli (CB)

ITNG "U. TIBERIO"

Via De Gasperi, 28 -Termoli (CB)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA<sup>1</sup>

### PREMESSA

Il regolamento disciplinare recepisce le indicazioni del D.P.R. n. 249/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado" e del D.P.R. n. 235/07 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Il regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento.

### CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

#### **A) Sanzioni che non comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**

Tali sanzioni sono comminate per sanzioni valutate lievi o di non particolare gravità dall'organo al quale spetta la competenza nelle irrogazioni delle stesse (ved. tabella allegata al presente regolamento).

#### **B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni**

Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Esse sono adottate dal Consiglio di classe.

---

<sup>1</sup> Approvato dal Consiglio di Istituto (verbale n. 21 del 10/09/2020)

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

### **C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni**

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

### **D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico**

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

### **E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E vengono irrogate previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Per le sanzioni di cui ai punti C e D, sarà prestata una specifica e preventiva attenzione, allo scopo di verificare che il numero di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e, quindi, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

## **PROCEDURE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

- 1) Comunicazione all'alunno (ed ai genitori/tutori nel caso di alunni minorenni) dell'apertura del procedimento disciplinare, a cura del Dirigente scolastico, con notifica sul registro elettronico e/o nella sezione riservata delle comunicazioni in Segreteria cloud;

- 2) convocazione del Consiglio di classe in composizione ristretta o del Consiglio di istituto per l'esame del caso; può essere disposta la convocazione dello studente per il giorno stabilito;
- 3) decisione del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto sull'irrogazione o meno della sanzione a maggioranza assoluta dei suoi membri; non è consentito astenersi nel corso della votazione;
- 4) comunicazione scritta allo studente e, se minorenne, ai genitori/tutori della comminazione della sanzione.

## **ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI**

- 1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all' Organo di garanzia della scuola.
- 2) L'Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di istituto, da un docente designato dal Collegio dei Docenti, da un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, entrambi designati dal Consiglio di istituto.
- 3) L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 4) L'Organo di garanzia si deve esprimere nei dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
- 5) Sono nominati membri supplenti, che intervengono in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).
- 6) Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

## **INFRAZIONI NON GRAVI**

<b>INFRAZIONE</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>
Assenze ingiustificate (dalle lezioni in presenza o a distanza).	Nota sul registro elettronico	Docente
Ritardi al rientro dopo l'intervallo o al cambio di ora. Ritardo nel collegarsi alle lezioni a distanza.		
Mancata esecuzione delle consegne a casa.		
Mancanza reiterata del materiale didattico.		
Inosservanza involontaria o per incuria di disposizioni impartite dai docenti nell'ambito dell'attività didattica.		
Disturbo delle attività didattiche in presenza e/o a distanza e comportamenti non consoni alle stesse.		

Uso improprio del computer durante le attività didattiche in presenza e/o a distanza.		
Detenzione/utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante la lezione senza autorizzazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota sul registro elettronico</li> <li>- Se reiterata, ritiro del cellulare o dispositivo elettronico (spento e privo di sim card) e consegna al Dirigente (o ai collaboratori del DS) che provvederà a riconsegnarlo direttamente al genitore dell'allievo.</li> </ul>	Docente Dirigente scolastico Collaboratori del DS
Detenzione di materiale non compatibile con l'attività scolastica.		
Linguaggio scorretto o comportamento non adeguato durante le attività didattiche in presenza e/o a distanza.	Nota sul registro elettronico	Docente
Falsificazione delle firme dei genitori.	Nota sul registro elettronico. Convocazione dei genitori.	Docente Dirigente scolastico
Inosservanza involontaria e/o lieve delle disposizioni impartite per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.	Nota sul registro elettronico. Comunicazione dell'infrazione al Dirigente scolastico in qualità di Referente Covid.	Docente

NOTE - Il cumulo e/o la reiterazione di infrazioni lievi le rende gravi. In questo caso può essere assegnata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni.

### INFRAZIONI GRAVI

INFRAZIONE	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
Detenzione del cellulare per uso improprio (riprese, foto, comunicazione durante le verifiche, etc.) o per pubblicazione di immagini, video relativi a compagni/studenti dell'Istituto in Internet (Cyberbullismo).	1. Nota sul Registro elettronico e convocazione dei genitori. 2. Sospensione da 1 a 15 giorni o sospensione oltre 15 giorni (se reiterate e/o di particolare gravità).  <b>CRITERI</b> a) ricorrenza: occasionale, reiterata, costante; b) presenza di elementi e/o circostanze aggravanti, come ad	1. Dirigente/Staff/Docente 2. Consiglio di classe (per le sospensioni da 1 a 15 giorni) o Consiglio di Istituto (per le sospensioni di durata superiore ai 15 giorni)
Pubblicazione e/o divulgazione di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.		
Mancanza di rispetto verso il Dirigente, il personale docente e ATA		
Sottrazione di materiale di proprietà dell'Istituto.		

Danneggiamento o deturpamento dei materiali e arredi e strutture scolastiche.	<p>esempio la premeditazione, l'azione di gruppo, l'azione a danno dei diversamente abili e dei più deboli;</p> <p>c) presenza di elementi e/o circostanze attenuanti, come ad esempio: disagio sociale, sofferenza psicologica, riconoscimento delle proprie colpe e conseguenti scuse, ripetute provocazioni da parte di compagni.</p>	
Linguaggio ingiurioso, offensivo, intimidatorio, discriminatorio, irrispettoso.		
Comportamento violento nei confronti degli altri. Lesioni fisiche.		
Atti di bullismo. Gravi offese alla persona.		
Atti osceni o contrari alla decenza.		
Detenzione di materiale incompatibile con l'attività scolastica e pericoloso.		
Allontanamento dall'edificio senza autorizzazione.		
Reati che comportino pericolo per l'incolumità delle persone. Violenza intenzionale.		
Utilizzo di social per Cyberbullismo: minacce, diffamazione, stalking, violazione della privacy, ecc..		
Uso di sostanze psicotrope e/alcoliche, introduzione nell'Istituto di sostanze alcoliche, stupefacenti o nocive.		
Trasgressione delle norme relative al divieto di fumo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul Registro elettronico e convocazione dei genitori.</li> <li>2. Sanzione pecuniaria prevista dalla legge.</li> </ol>	Docente Dirigente scolastico
Inosservanza volontaria e/o grave delle disposizioni impartite per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota sul Registro elettronico e convocazione dei genitori.</li> <li>2. Sospensione da 1 a 15 giorni o sospensione oltre 15 giorni (se reiterate e/o di particolare gravità).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirigente/Staff/Docente</li> <li>2. Consiglio di classe (per le sospensioni da 1 a 15 giorni) o Consiglio di Istituto (per le sospensioni di durata superiore ai 15 giorni)</li> </ol>